



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Michele RAMPONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
166	19/05/2026	216	02	01

Oggetto:

Art. 242 D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – Approvazione degli esiti della caratterizzazione e del documento di Analisi di rischio sanitario ambientale rev.01, per il sito ubicato in Via Mariano Lauro n. 1 del Comune di Sant’Agnello (NA), individuato nel Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania con codice 3071C001. Soggetto proponente: ASL NA 3 Sud.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.lgs. n. 152/06, recante “Norme in Materia Ambientale”, disciplinano la bonifica di siti contaminati;
- b. questa Unità Operativa Semplice 216.02.01 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli – Osservatorio Regionale Rifiuti e Documentazione, ex U.O.D. 501708, di seguito denominata U.O.S., è, tra l’altro, competente per l’approvazione dei Piani di caratterizzazione, dell’Analisi di Rischio Sito–specifico e dei Progetti operativi di bonifica e/o di messa in sicurezza operativa o permanente, i cui siti ricadono nel territorio della provincia di Napoli;
- c. con D.D.n.112 del 08/07/2022 questa UOS ha approvato ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. n. 152/06, sulla base delle risultanze istruttorie e degli esiti della Conferenza di servizi, il Piano di caratterizzazione ambientale, presentato dall’ ASL NA 3 SUD, redatto dalla Società G.I.A. Consulting S.r.l. per il sito ubicato in Via Mariano Lauro n. 1 del Comune di Sant’Agnello (NA);
- d. su tale area è prevista la costruzione del “Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana”, da ubicarsi nel Comune di Sant’Agnello (NA);
- e. con il citato D.D. n.112/2022 è stato disposto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 242 del D.lgs. n. 152/06, l’ASL NA 3 SUD, sulla scorta degli esiti della caratterizzazione, opportunamente validati da ARPAC, presenti entro sei mesi dalla data di emissione del provvedimento, il documento dell’Analisi di Rischio sito – specifica;
- f. l’Arpac - Dipartimento Provinciale di Napoli - con nota del 20/02/2023 prot.n.002177/2023 ha sollecitato l’ASL NA 3 SUD al prosieguo delle attività di campionamento delle acque di falda non ancora eseguite, ai fini della validazione delle attività di caratterizzazione;
- g. l’ASL NA 3 SUD, con nota del 10/10/2023 n.0193243, ha trasmesso il documento contenente i risultati del Piano di caratterizzazione ambientale;
- h. l’Arpac Dipartimento Provinciale di Napoli, con nota del 15/11/2023 prot.n.0070633/2023, ha trasmesso il verbale del Tavolo Tecnico di validazione della campagna di caratterizzazione eseguita dal soggetto obbligato in contraddittorio. L’Agenzia ha rappresentato in particolare che *“in funzione di quanto riscontrato dagli esiti analitici di tutte le campagne di indagine, è necessario procedere con l’iter previsto dal D.Lgs.152/06 al Titolo V Parte IV, adoperando, nella elaborazione dell’Analisi del Rischio i dati validati più cautelativi riscontrati sia dalla parte che dai laboratori di ARPAC e tenendo conto dei valori di fondo riconosciuti per il sito in oggetto sia per la matrice acque di falda e per la matrice suolo”*;
- i. questa U.O.S., con nota del 28/03/2025 prot.n.2025.0160566, ha sollecitato l’ASL NA 3 SUD, in qualità di soggetto obbligato, a trasmettere il documento dell’Analisi di Rischio sito-specifico, recependo quanto prescritto dall’Arpac Dipartimento Provinciale di Napoli con la sopracitata nota del 15/11/2023;
- j. l’ASL NA 3 SUD con nota del 01/04/2025 prot.n.0084542/u, acquisita con prot.n.2025.169812 del 02/04/2025, ha trasmesso il documento di Analisi di Rischio sanitario ambientale datato 01 ottobre 2024 rev.00 redatto dalla G.I.A. Consulting S.r.l.;
- k. questa U.O.S., con nota del 30/04/2025 prot.n.2025.0215902, ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ha indetto e convocato la Conferenza di servizi per il giorno 27 maggio 2025, per procedere alla valutazione ed eventuale approvazione degli esiti della caratterizzazione e del documento di Analisi di Rischio sanitario ambientale, invitando l’ASL Napoli 3 Sud qualora non avesse già provveduto, a trasmettere entro 5 giorni, a tutti gli Enti convocati, i documenti oggetto di approvazione;
- l. il Comune di Sant’Agnello con nota del 05/05/2025 prot. n. 9020, acquisita in data 08/05/2025 prot. 2025.022833, ha chiesto l’invio della documentazione di cui all’oggetto e chiarimenti in merito al rilascio del parere di competenza;
- m. questa U.O.S. in riscontro a quanto sopra ha comunicato al Comune, con nota del 13/05/2025 prot.2025.0237855, che la documentazione relativa al procedimento sarà trasmessa a tutti gli Enti dall’ ASL NA 3 Sud, in qualità di proponente, così come richiesto con la convocazione della Conferenza di servizi. In merito ai chiarimenti sul rilascio del parere di competenza questo ufficio ha rappresentato che il Comune è invitato ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. n. 152/06 quale Ente esponenziale del proprio territorio. Nello specifico è tenuto in particolare ad esprimersi circa la destinazione d’uso dell’area di interesse e la colonna da trapiantare per la matrice suolo di cui alla Tabella 1 Allegato 5 alla Parte quarta Titolo V del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;

- n. questa U.O.S., rilevato che l'ASL NA 3 SUD solo in data 12/05/2025 con nota prot. n. 0117637, ha provveduto a trasmettere agli Enti interessati la succitata documentazione, al fine di consentire agli Enti di poter svolgere la propria istruttoria, con nota del 20/05/2025 prot.n.2025.0251867, ha rinviato la seduta di Conferenza di servizi al 18/06/2025;
- o. agli atti della seduta di Conferenza di servizi del 18/06/2025 sono stati acquisiti i seguenti pareri e dichiarazioni:

1. Nota Arpac prot. n. 0070633/2023 del 15/11/2023, acquisita in data 16/11/2023 al prot. n. 0552758, con cui la medesima Agenzia ha trasmesso il proprio verbale di Tavolo tecnico tenutosi in data 07/11/2023, nelle cui "Conclusioni" si rileva: "...omissis *si ritiene, nel suo complesso, **VALIDATA** la campagna di caratterizzazione eseguita dal soggetto obbligato in contraddittorio con ARPAC. In funzione di quanto riscontrato dagli esiti analitici di tutte le campagne di indagine, è necessario procedere con l'iter previsto dal D.Lgs. 152/06 al Titolo V, Parte IV, adoperando, nella elaborazione dell'Analisi di rischio **i dati validati** più cautelativi riscontrati sia dalla parte che dai laboratori di ARPAC e tenendo conto dei valori di fondo riconosciuti per il sito in oggetto sia per la matrice acqua di falda e per la matrice suolo.*";
2. Nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 0090771 del 16/06/2025, acquisita in pari data al prot. PG/2025/0299087, con cui il medesimo Ente ha trasmesso le proprie "Valutazione di competenza, da cui si rileva che: "...omissis

Esiti principali:

le simulazioni effettuate con il software Risk-Net 3.2 Pro hanno evidenziato, per il suolo naturale e in relazione alla progettualità dell'area (realizzazione di un ospedale con due piani interrati), un rischio non accettabile, con superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

Superamenti riscontrati:

- Suolo superficiale: non conformità per Tallio.
- Suolo profondo: non conformità per Arsenico.
- Falda acquifera (a -51 m p.c.): non conformità per Triclorometano e Fluoruri.

Conseguenze e interventi previsti:

Per la matrice suolo (superficiale e profondo), è necessario procedere con un intervento di bonifica. Tuttavia, nello specifico, la rimozione dei terreni fondali finalizzata alla realizzazione dell'opera progettata (scavo fino a -10 m p.c.), comporta la completa rimozione della fonte contaminante.

Per la falda profonda, i superamenti rilevati non sono imputabili al sito in esame in quanto:

la presenza di Fluoruri è attribuibile a valori di fondo naturale e il Triclorometano è associabile ad una presenza antropica pregressa e diffusa, non riconducibile al sito specifico, con concentrazioni basse che indicano un inquinamento storico. La contaminazione in falda, pur rappresentando un rischio non accettabile, non coinvolge bersagli di superficie, ma solo la risorsa idrica sotterranea, che non è in relazione diretta con l'attività in corso sul sito.

Per tutto quanto sin qui esposto e sintetizzato, si può affermare che il documento in oggetto è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'Allegato 1 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché dall'Appendice 2 del Piano Regionale delle Bonifiche (PRB) della Regione Campania. Pertanto, il documento risulta approvabile, fermo restando le seguenti osservazioni:

• gli esiti dell'analisi di rischio, nonostante la previsione della completa rimozione del terreno contaminato, comportano comunque l'obbligo di presentare un progetto di bonifica con i contenuti di cui alle norme vigenti in materia, il progetto deve includere il collaudo ambientale di pareti e fondo scavo, attività da svolgersi in contraddittorio con ARPAC;

• con riferimento alla matrice acque di falda, pur non essendo la contaminazione imputabile direttamente al sito oggetto d'intervento, si ritiene comunque opportuno attivare un monitoraggio della falda per un periodo di almeno un anno, al fine di garantire il controllo della qualità della risorsa idrica nel tempo.

Per tutti gli aspetti strettamente tecnici, che esulano dalle competenze della scrivente Direzione, ci si rimette alle considerazioni dell'ARPAC in qualità di organo tecnico specialistico.

In caso di approvazione da parte della Conferenza di servizi, considerata la presenza nel sito di contaminanti, si ricorda che il Comune dovrà riportare apposita annotazione nel relativo certificato di destinazione urbanistica circa le limitazioni d'uso e le precauzioni da adottare in caso di intervento sul sito o di futuro cambio di destinazione d'uso, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, c. 4, let. b) delle NTA del vigente PRB Campania.”;

3. Nota Arpac del 17/06/2025 prot. n. 0038897, acquisita in pari data al prot. PG/2025/303132, con cui la medesima Agenzia ha trasmesso il parere relativo al documento di Analisi di rischio rev.00 del 01/10/2025, nelle cui “Osservazioni” si riporta che:

“Parere non favorevole per i seguenti motivi.

1. *Non è stata implementato lo Scenario attuale del sito*
2. *In relazione allo Scenario futuro del sito si evidenziano le seguenti criticità:*

Le CSR, che vanno sempre individuate qualunque sia lo scenario proposto, devono essere determinate considerando le modifiche all'assetto attuale del sito (assetto impiantistico, edifici, pavimentazioni, sottoservizi, ecc.) e delle modalità di fruizione delle aree in base ai progetti edilizi, impiantistici o di riqualificazione autorizzati. Sulla base delle indagini eseguite e dell'assetto del sito in funzione dei progetti autorizzati sono ricavati i valori rappresentativi dei parametri sito - specifici. Il vincolo del MCD nello scenario futuro è costituito dall'assetto del sito secondo i progetti autorizzati e pertanto le relative CSR sono applicabili solo nel caso in cui lo stesso non sia sottoposto a modifiche. In particolare, nel presente studio, non andavano considerate le sorgenti suolo superficiale e profondo e i relativi percorsi nella simulazione Risk-net proposta, visto che si prevede nel progetto la totale rimozione. • Non è stato tenuto conto dei valori di fondo riconosciuti per il sito (Verbale di Tavolo Tecnico del 07/11/2023) relativi ai parametri Berillo, Tallio e Arsenico i cui superamenti delle CSC andavano esclusi dall'implementazione di Risknet.

Nel modello concettuale del sito è stato considerato un perimetro (delimitato in giallo fig.4.2) che non corrisponde all'area oggetto di caratterizzazione (delimitato in rosso fig.2.1) relativa al piano approvato con DD n. 112 del 08/07/2022.

Si chiede pertanto per tale area che è stata inserita nel modello concettuale del sito, una descrizione dettagliata (superficie complessiva, superficie delle aree a verde e delle aree edificate, eventuale presenza di Materiali Contenenti Amianto, rete dei servizi fuori terra e interrati, aree eventuali di stoccaggio, presenza di pozzi, eventuali aree inaccessibili o con restrizioni nell'accesso per motivi di sicurezza, se si sono verificati incendi in passato o vi è la presenza di rifiuti abbandonati ecc.) e di integrare le indagini già eseguite, prevedendo la realizzazione di almeno 1 sondaggio secondo le stesse modalità già utilizzate e congiuntamente con l'ente di controllo. In conclusione, quindi, a valle delle indagini integrative richieste e validate dall'ente di controllo, dovrà essere presentata una revisione del documento di Analisi di Rischio che consideri almeno i seguenti scenari di valutazione:

1. *Scenario attuale del sito (comprensivo anche della porzione di area aggiunta);*
2. *Scenario futuro del sito.”;*

4. *Parere del Comune di Sant' Agnello trasmesso con nota prot..n.AOO.0.18/06/2025.0012331, acquisito in data 18/06/2025 con prot.n. PG/2025/303827, in cui si comunica che “considerata la destinazione urbanistica dell'area e la funzione pubblica di interesse sanitario che si intende insediare, il Comune ritiene congruo fare riferimento alla Colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, trattandosi di un'area assimilabile a quelle a uso “verde pubblico, residenziale e assimilabili”. Tale interpretazione è dettata da un principio di cautela ambientale, in presenza di strutture ad alta frequentazione e potenziale esposizione della popolazione sensibile (pazienti, operatori, visitatori)”;*
5. *il rappresentante dell'A.S.L. NA 3 Sud UOC Programmazione, Progettazione ed esecuzione degli Investimenti di Edilizia Sanitaria, in qualità di Soggetto proponente ha esposto le seguenti osservazioni/ controdeduzioni in merito ai seguenti pareri pervenuti:*

Nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 0090771 del 16/06/2025

In merito alla richiesta di attivare un monitoraggio della falda per un periodo di almeno un anno, al fine di garantire il controllo della qualità della risorsa idrica nel tempo, considerato che la fonte di contaminazione non è imputabile al sito oggetto di intervento, che la profondità della falda acquifera è a -51 mt p.c. e che la stessa è isolata da un banco tufaceo di spessore superiore ai 30 mt, tenuto conto che le concentrazioni degli inquinanti sono appena superiori alle soglie minime, si richiede all' Ente di rivalutare la necessità di attivare il monitoraggio proposto .

Nota Arpac del 17/06/2025 prot. n. 0038897

In merito alla richiesta di *integrare le indagini già eseguite, prevedendo la realizzazione di almeno 1 sondaggio, secondo le stesse modalità già utilizzate e congiuntamente con l'ente di controllo*, chiede di verificare l'effettiva necessità di integrare il Piano di caratterizzazione già approvato dalla Cds e qualora ritenuto effettivamente necessario di specificare le modalità di riferimento da seguire nella realizzazione delle indagini integrative.

6. il rappresentante del Comune di Sant'Agnello, nel confermare quanto riportato nel parere agli atti trasmesso con nota prot..n. AOO.0.18/06/2025.0012331, e preso atto dei pareri acquisiti di Città Metropolitana di Napoli e Arpac, né ha condiviso i contenuti e le prescrizioni;
- p. la Conferenza di Servizi nella seduta del 18/06/2025 ha disposto che l'A.S.L. NA 3 Sud UOC Programmazione, Progettazione ed esecuzione degli Investimenti di Edilizia Sanitaria, in qualità di Soggetto proponente, presenti il documento di Analisi di Rischio revisionato che tenga conto delle richieste formulate dall'Arpac nel parere agli atti;
- q. questa U.O.S. preso atto delle richieste formulate dal Soggetto proponente -Asl Na3 Sud, ha invitato la Città Metropolitana di Napoli e l'Arpac – Dipartimento di Napoli a valutare tali richieste e fornire riscontro, entro 10 giorni dalla ricezione del verbale, a tutti gli Enti invitati ai lavori della Conferenza di Servizi;
- r. l'Arpac Dipartimento Provinciale di Napoli con nota acquisita il 10/07/2025 prot.n.2025.0346040 ha confermato quanto richiesto nel parere del 17/06/2025 prot. n. 0038897, in particolare ha ribadito "che deve essere presentata l'Analisi di Rischio, scenario attuale, anche in modalità inversa per il calcolo delle CSR, come previsto dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda la prescrizione di effettuare un sondaggio nell'area a sud-est del sito, si ribadisce, come già sottolineato nel parere, che l'area oggetto di Piano di Caratterizzazione non ricomprendeva tale area che è stata successivamente aggiunta nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio. Pertanto, il proponente può scorporare l'area aggiunta e risersarsi di effettuare il sondaggio integrativo quando acquisirà l'area, che sembrerebbe non ancora nella disponibilità dell'ASL Napoli 3 Sud, ovvero incorporare anche tale area ed effettuare in sondaggio integrativo prima della revisione dell'Analisi di Rischio";

- s. la Città Metropolitana di Napoli con nota acquisita il 18/07/2025 prot.n.2025.0361270 in merito alla richiesta del soggetto proponente di rivalutare la necessità di attivare il monitoraggio proposto, ha rappresentato che "considerata la natura tecnica delle argomentazioni presentate, questo Ente ritiene di avvalersi della competenza tecnica specialistica dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, come previsto dall'art. 242, comma 12, del D.Lgs. 152/06, da coinvolgere nella prossima Conferenza di Servizi";
- t. l'ASL NA 3 SUD con nota del 07/08/2025 prot.n. 0191217, acquisita in pari data con prot.n. 0393576/2025, tenuto conto di quanto richiesto nella seduta di conferenza di servizi del 18/06/2025, ha trasmesso il documento di Analisi di Rischio revisionato (rev01), nelle cui "Conclusioni" ha rappresentato che:

"...Per lo scenario attuale, gli studi non hanno evidenziato nessun rischio sanitario o ambientale per il suolo insaturo. Diversamente, Sia per lo scenario attuale che lo scenario futuro, è stato riscontrato un rischio ambientale per la falda nel percorso di "Protezione della risorsa idrica". In particolare:

Falda: NON CONFORMITA' per l'elemento Triclorometano e Fluoruri, rispettivamente con valori di 1.80 e 1.98 (Rgw).

In conclusione, per la matrice suolo (superficiale e profondo), nello scenario attuale, l'analisi di rischio non ha restituito RISCHIO secondo i parametri inseriti ed elaborati con software Risk-Net 3.2 Pro.

Per lo scenario futuro ci sarà LA RIMOZIONE DEI TERRENI FONDALI, poiché l'ospedale in costruzione

ha due piani interrati e, quindi, tutta la fonte di contaminazione verrà totalmente rimossa (-10 metri dal p.c.), e, quindi, non si è reso necessario lo studio della sorgente suolo superficiale e suolo profondo.

Per quanto riguarda la falda sotterranea (per entrambi gli scenari), I SUPERAMENTI EVIDENZIATI NON SONO ASCRIVIBILI ALLA FONTE DI CONTAMINAZIONE appartenente al sito di interesse, dal momento che la falda si attesta ad una quota di -51.0 metri di profondità rispetto al p.c. Tali sostanze inquinanti rinvenute (Tetraclorometano e Fluoruri), inoltre, non sono stati rinvenuti nei suoli indagati; i fluoruri sono ascrivibili a valori di background di fondo naturale, mentre la contaminazione per i clorurati è una contaminazione antropica diffusa non ascrivibile alla nostra sorgente di contaminazione. La presenza di cloroformio è sicuramente antropica, ma non correlabile al sito in esame e con quella concentrazione (molto bassa) significa che l'elemento è presente da diversi anni. Il cloroformio, diversamente, potrebbe essere un pezzo della distillazione dei clorurati che può nascere con la trielina. Ad ogni modo il rischio non accettabile non riguarda bersagli correlati alla superficie ma bensì alla stessa risorsa idrica sotterranea.”;

- u. questa U.O.S. acquisito il documento di Analisi di Rischio revisionato (rev01), con nota Prot. N.0270859/2026 del 17/03/2026 ha riconvocato la conferenza di servizi per il giorno 15/04/2026, per procedere alla valutazione ed eventuale approvazione degli esiti della caratterizzazione e del documento di Analisi di rischio sanitario ambientale revisionato;
- v. questa U.O.S. con nota prot. N.0354496/2026 del 13/04/2026 ha rinviato la seduta di Conferenza di Servizi prevista per il giorno 15/04/2026 al 04/05/2026, ribadendo la richiesta già formulata all'Arpac - Dipartimento Provinciale di Napoli di esprimersi sulla richiesta del soggetto proponente di esclusione del monitoraggio della falda per un periodo di almeno un anno, prescritto dalla Città Metropolitana di Napoli.

RILEVATO CHE

- a. nella seduta conclusiva del 04/05/2026 della Conferenza di Servizi iniziata il 18/06/2025, i cui verbali si intendono qui di seguito integralmente riportati, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione degli esiti della caratterizzazione e del documento di Analisi di rischio sanitario ambientale revisionato per il sito ubicato in Via Mariano Lauro n. 1 del Comune di Sant'Agnello (NA), trasmesso dall'ASL NA 3 SUD con nota del 07/08/2025 prot. n.0191217, sono stati acquisiti i seguenti pareri ed è emerso quanto segue:
1. parere dell' Arpac UOC Siti contaminati e bonifiche UO Siti contaminati e Analisi di rischio del 03/04/2026 prot.N.0021800/2026, acquisito agli atti con Prot. N.0338952/2026 del 08/04/2026, formulando le seguenti osservazioni al documento ADR REV. 1:

Parere Favorevole all'Approvazione dell' AdR con richiesta di una Campagna di Monitoraggio della Falda.

Si ritengono condivisibili le conclusioni del soggetto obbligato sia per lo scenario attuale che per quello futuro (limitatamente al perimetro approvato con DD n.112 del 08/07/2022) per tutte le sorgenti considerate.

In merito all'area esterna, non rientrante nel perimetro approvato con DD n.112 e non oggetto di caratterizzazione, che sarà acquisita per la realizzazione del Nuovo Ospedale, visto che la stessa non risulta censita nell'ultimo aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica approvato con Delibera della Giunta Regionale n.27 del 29/01/2026 e che il Comune di Sant'Agnello non ricade all'interno di un Sito di Interesse Nazionale, si dovrà avviare la procedura solo nei casi previsti dall'art. 242 Comma 1 del D.Lgs. 152/06 (in caso di evento potenzialmente in grado di contaminare o nel caso di individuazione di contaminazioni storiche che potrebbero eventualmente emergere in fase di scavo).

Relativamente invece alla richiesta fatta nella nota di convocazione della CdS a voler valutare, nell'ambito della propria istruttoria tecnica, le controdeduzioni formulate dal soggetto proponente in merito alla non attivazione di un monitoraggio della falda per un periodo di almeno un anno (proposto dalla Città Metropolitana di Napoli), pur tenendo conto delle stesse, si fa presente che:

- Dal Verbale di Validazione (Verbale di Tavolo Tecnico del 07/11/2023 tenutosi presso il Dipartimento di Napoli) risulta un incremento della contaminazione da Triclorometano nel campione prelevato nel piezometro PZS08 P di valle idrogeologica (0,27 µg/l) rispetto al

campione prelevato nel piezometro PZS13 di monte idrogeologico (0,18 µg/l) e quindi si ritiene opportuno, come indicato già dalla Città Metropolitana di Napoli, di attivare un monitoraggio della falda per un periodo di almeno un anno per tale analita, al fine di garantire il controllo della qualità della risorsa idrica nel tempo;

2. *Parere del Comune di Sant'Agnello -Pianificazione territoriale - beni culturali ambientali e paesistici Servizio edilizia privata e pubblica del 04/05/2026 prot.n. 09475, acquisita in pari data con prot.n. 409411/2026, nelle cui conclusioni si comunica che “ Considerata la destinazione urbanistica dell’area e la funzione pubblica di interesse sanitario che si intende insediare, il Comune ritiene congruo fare riferimento alla Colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, trattandosi di un’area assimilabile a quelle a uso “verde pubblico, residenziale e assimilabili”. Tale interpretazione è dettata da un principio di cautela ambientale, in presenza di strutture ad alta frequentazione e potenziale esposizione della popolazione sensibile (pazienti, operatori, visitatori)”;*
 3. *Parere della Città Metropolitana di Napoli del 04/05/2026 prot.n.92142, acquisito in pari data con prot.n.410565, nelle cui conclusioni si rileva che : “Nell’ambito delle funzioni di natura amministrativa riconosciute in capo alle Province dagli art. 197 e 248 del citato Decreto, si rileva che l’aggiornamento dell’Analisi di Rischio evidenzia, per lo scenario attuale, assenza di rischio sanitario o ambientale per il suolo insaturo, mentre sia per lo scenario attuale che per quello futuro, è stato riscontrato un rischio ambientale per la falda nel percorso di “Protezione della risorsa idrica”. Considerato che ARPAC, a seguito di istruttoria (R.U. n. 0074371), ha ritenuto approvabile l’Analisi di Rischio REV.1 confermando la necessità del monitoraggio della falda come richiesto da questo Ente nel parere R.U. n. 0090771 del 16/06/2025, si esprime parere conforme a quello reso da ARPAC. Per tutti gli aspetti strettamente tecnici, che esulano dalle competenze della scrivente Direzione, ci si rimette alle considerazioni dell’ARPAC in qualità di organo tecnico specialistico. In caso di approvazione da parte della Conferenza di servizi, considerata la presenza nel sito di contaminanti, si ricorda che il Comune dovrà riportare apposita annotazione nel relativo certificato di destinazione urbanistica circa le limitazioni d’uso e le precauzioni da adottare in caso di intervento sul sito o di futuro cambio di destinazione d’uso, in conformità a quanto disposto dall’art. 10, c. 4, let. b) delle NTA del vigente PRB Campania”;*
 4. *Il rappresentante dell’ Asl Na3 Sud ha fatto rilevare, così come anche riportato nel parere dell’Arpac sul documento di Analisi di Rischio rev. 01 oggetto della conferenza, che le simulazioni condotte sono state effettuate considerando lo scenario attuale del sito (Azienda Sanitaria Locale, Distretto 59) e lo scenario futuro del sito (ovvero il Nuovo Ospedale della Penisola Sorrentina); per entrambi gli scenari sono stati considerati i limiti della Tab. 1, All.5 Titolo V Parte IV del D.Lgs n. 152/06 col. A per i suoli.. Per lo scenario attuale sono state considerate tutte le sorgenti (suolo superficiale, suolo profondo e falda), mentre per lo scenario futuro è stata considerata solamente la sorgente falda, poiché gli scavi per la nuova costruzione rimuoveranno tutti i terreni in cui sono stati rinvenuti i superamenti delle CSC. Per lo scenario attuale, gli studi non hanno evidenziato nessun rischio sanitario o ambientale per il suolo insaturo. Diversamente, sia per lo scenario attuale che lo scenario futuro, è stato riscontrato un rischio ambientale per la falda nel percorso di “Protezione della risorsa idrica”.*
- b. *la Conferenza di Servizi, vista la nota Arpac prot. n. 0070633/2023 del 15/11/2023, acquisita in data 16/11/2023 al prot. n. 0552758, con cui la medesima Agenzia ha trasmesso il proprio verbale di Tavolo tecnico tenutosi in data 07/11/2023, nelle cui “Conclusioni” si rileva: “...omissis si ritiene, nel suo complesso, **VALIDATA** la campagna di caratterizzazione eseguita dal soggetto obbligato in contraddittorio con ARPAC...”, ha approvato gli esiti della caratterizzazione ambientale il cui Piano è stato approvato con D.D.n.112 del 08/07/2022;*
- c. *la Conferenza di Servizi, visto il parere favorevole con prescrizioni dell’ Arpac UOC Siti contaminati e bonifiche UO Siti contaminati e Analisi di rischio del 03/04/2026 prot.N.0021800/2026 all’ “Approvazione dell’ A.d.R. con richiesta di una Campagna di Monitoraggio della Falda”, visto il Parere del Comune di Sant’Agnello -Pianificazione territoriale - beni culturali ambientali e paesistici Servizio edilizia privata e pubblica del 04/05/2026 prot.n. 09475, visto il parere della Città Metropolitana di Napoli del 04/05/2026 prot.n.92142 con il quale si esprime parere conforme a quello reso da ARPAC,*

- ha approvato con prescrizioni il documento di Analisi di rischio sanitario ambientale rev.01 trasmesso dall'ASL NA 3 SUD con nota del 07/08/2025 prot. n.0191217;
- d. la Conferenza di Servizi ha prescritto che l' Asl Na 3 Sud esegua un monitoraggio della falda per un periodo di almeno un anno, così come prescritto dall'Ente di controllo, al fine di garantire il controllo della qualità della risorsa idrica nel tempo. Le modalità del monitoraggio e la misura del contraddittorio dovranno essere concordati con Arpac;
 - e. si è prescritto inoltre il rispetto di quanto richiamato dall'Arpac nel relativo parere sopra citato: *“In merito all’area esterna, non rientrante nel perimetro approvato con DD n.112 e non oggetto di caratterizzazione, che sarà acquisita per la realizzazione del Nuovo Ospedale, visto che la stessa non risulta censita nell’ultimo aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica approvato con Delibera della Giunta Regionale n.27 del 29/01/2026 e che il Comune di Sant’Agnello non ricade all’interno di un Sito di Interesse Nazionale, si dovrà avviare la procedura solo nei casi previsti dall’art. 242 Comma 1 del D.Lgs. 152/06 (in caso di evento potenzialmente in grado di contaminare o nel caso di individuazione di contaminazioni storiche che potrebbero eventualmente emergere in fase di scavo)”*;
 - f. Si è rilevato quanto richiamato dalla Città Metropolitana di Napoli nel relativo parere sopra citato :” *...considerata la presenza nel sito di contaminanti, si ricorda che il Comune dovrà riportare apposita annotazione nel relativo certificato di destinazione urbanistica circa le limitazioni d’uso e le precauzioni da adottare in caso di intervento sul sito o di futuro cambio di destinazione d’uso, in conformità a quanto disposto dall’art. 10, c. 4, let. b) delle NTA del vigente PRB Campania”*;
 - g. in merito alle fasi di cantiere per la prevista asportazione del suolo e la relativa movimentazione si è richiamata tutta la normativa vigente ai fini della salvaguardia e la tutela dei lavoratori e dell’ambiente e della Salute umana (DPR 120/2017, D.lgs. n. 81/2008, ecc.);

PRESO ATTO

- a. che ai sensi dell’art 14 ter comma 7 Legge 241/90 e ss.mm.ii. si è considerato acquisito l’assenso senza condizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, dell’Ente Idrico Campano Ambito e dell’Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, i cui rappresentanti non hanno partecipato alle riunioni e non hanno espresso il proprio parere con invio di note;
- b. degli esiti della Conferenza di servizi iniziata il 18/06/2025 e conclusasi il 04/05/2026.

RITENUTO

- a. Di dover approvare, ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., conformemente alle risultanze istruttorie ed agli esiti della Conferenza di servizi iniziata il 18/06/2025 e conclusasi il 04/05/2026 gli esiti della caratterizzazione ambientale e il documento di Analisi di rischio sanitario ambientale rev.01, per il sito ubicato in Via Mariano Lauro n. 1 del Comune di Sant’Agnello (NA), individuato nel Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania con codice 3071C001, presentati dall’ ASL NA 3 Sud con le **seguenti prescrizioni**:
 - a.1 (Città Metropolitana di Napoli) - l’Asl Na 3 Sud esegua un monitoraggio della falda per un periodo di almeno un anno, così come prescritto dall’Ente di controllo, al fine di garantire il controllo della qualità della risorsa idrica nel tempo. Le modalità del monitoraggio e la misura del contraddittorio dovranno essere concordati con Arpac;
 - a.2 (ARPAC) - *“In merito all’area esterna, non rientrante nel perimetro approvato con DD n.112 e non oggetto di caratterizzazione, che sarà acquisita per la realizzazione del Nuovo Ospedale, visto che la stessa non risulta censita nell’ultimo aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica approvato con Delibera della Giunta Regionale n.27 del 29/01/2026 e che il Comune di Sant’Agnello non ricade all’interno di un Sito di Interesse Nazionale, si dovrà avviare la procedura solo nei casi previsti dall’art. 242 Comma 1 del D.Lgs. 152/06 (in caso di evento potenzialmente in grado di contaminare o nel caso di individuazione di contaminazioni storiche che potrebbero eventualmente emergere in fase di scavo)”*.

VISTI

- a. il D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

b. la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

Sulla base dell'istruttoria e delle risultanze della Conferenza di Servizi iniziata il 18/06/2025 e conclusasi il 04/05/2026, su proposta di adozione del presente provvedimento effettuata dagli uffici della UOS 216.02.01 e su dichiarazione del Dirigente della stessa UOS che attesta che, in capo a sé stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

D E C R E T A

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., conformemente alle risultanze istruttorie ed agli esiti della Conferenza di servizi, iniziata il 18/06/2025 e conclusasi il 04/05/2026, gli esiti della caratterizzazione ambientale e il documento di Analisi di rischio sanitario ambientale rev.01, per il sito ubicato in Via Mariano Lauro n. 1 del Comune di Sant'Agnello (NA), individuato nel Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania con codice 3071C001, presentati dall' ASL NA 3 Sud con le **seguenti prescrizioni**:
 - 1.1 (Città Metropolitana di Napoli) - l'Asl Na 3 Sud esegua un monitoraggio della falda per un periodo di almeno un anno, così come prescritto dall'Ente di controllo, al fine di garantire il controllo della qualità della risorsa idrica nel tempo. Le modalità del monitoraggio e la misura del contraddittorio dovranno essere concordati con Arpac;
 - 1.2 (ARPAC) - *"In merito all'area esterna, non rientrante nel perimetro approvato con DD n.112 e non oggetto di caratterizzazione, che sarà acquisita per la realizzazione del Nuovo Ospedale, visto che la stessa non risulta censita nell'ultimo aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica approvato con Delibera della Giunta Regionale n.27 del 29/01/2026 e che il Comune di Sant'Agnello non ricade all'interno di un Sito di Interesse Nazionale, si dovrà avviare la procedura solo nei casi previsti dall'art. 242 Comma 1 del D.lgs. n. 152/06 (in caso di evento potenzialmente in grado di contaminare o nel caso di individuazione di contaminazioni storiche che potrebbero eventualmente emergere in fase di scavo)"*.
2. **DI PRECISARE**
 - 2.1. che qualsiasi modifica al modello concettuale considerato nel presente elaborato dovrà comportare la rivalutazione della necessità di elaborare una nuova analisi di rischio sulla base del nuovo scenario. Il modello concettuale definito e le CSR calcolate andranno riportate nel certificato di destinazione urbanistica dell'area;
 - 2.2. in merito alle fasi di cantiere per la prevista asportazione del suolo e la relativa movimentazione si richiama il rispetto di tutta la normativa vigente ai fini della salvaguardia e la tutela dei lavoratori e dell'ambiente e della Salute umana (DPR 120/2017, D.lgs. n. 81/2008, ecc.);
 - 2.3. il Comune di Sant'Agnello, ai sensi dell'art. 10, c. 4, lett. b) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regionale di Bonifica della Regione Campania (cfr. *in seguito all'Analisi di Rischio effettuata, vi è evidenza di una concentrazione degli inquinanti inferiore alle CSR individuate per la specifica destinazione d'uso e pertanto non si è ritenuto di procedere all'intervento di bonifica*), dovrà riportare apposita annotazione nel certificato di destinazione urbanistica del sito. La suddetta annotazione è funzionale all'evenienza che l'eventuale cambiamento della destinazione d'uso dell'area comporti limiti più restrittivi. In tal caso, l'interessato deve procedere, a proprie spese, ai necessari ulteriori interventi ai sensi degli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento Comune di Sant'Agnello, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, all' Arpac Dipartimento di Napoli, all' Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, alla G.I.A. Consulting S.r.l., all'A.S.L. NA 3 Sud, all' A.S.L. NA 3 Sud – U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare in qualità di Soggetto proponente, alla Regione Campania Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti e Bonifiche 216.02.00 ed alla Segreteria della Giunta e al Portale Regionale per la pubblicazione nella Sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Michele RAMPONE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa